

ACCERTAMENTO

Il computo dei 30 giorni per la definizione dell'avviso bonario

di Angelo Ginex

L'[articolo 2 D.Lgs. 462/1997](#), recante la disciplina delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli [articoli 36-bis D.P.R. 600/1973](#) e [54-bis D.P.R. 633/1972](#), al secondo comma precisa che «*L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a **pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione** prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso, l'**ammontare** delle **sanzioni** amministrative dovute è **ridotto ad un terzo***».

Pertanto, il citato [articolo 36-bis, comma 3](#) sancisce che, quando dai **controlli automatici** emerge un risultato diverso rispetto a quello della dichiarazione, l'esito è comunicato al contribuente, stabilendo altresì che «*...qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i **chiarimenti** necessari all'amministrazione finanziaria **entro i trenta giorni successivi** al ricevimento della comunicazione*».

Tale quadro normativo, apparentemente di facile lettura, ha dato adito a non pochi problemi interpretativi, con particolare riguardo al **computo dei 30 giorni** concessi al contribuente per beneficiare della **riduzione** delle **sanzioni al 10%** nell'ipotesi in cui l'Ufficio non dia riscontro ad eventuali istanze dallo stesso avanzate.

Ebbene, a dirimere la questione è recentemente intervenuta la **Corte di Cassazione** con [sentenza 14 novembre 2019, n. 29650](#), ove ha affermato che «*la mera presentazione di una istanza in autotutela da parte del contribuente, ove **non seguita** da una **comunicazione di rideterminazione delle somme dovute**, non esime quest'ultimo dall'onere di **pagare entro il termine di legge**, decorrente dalla comunicazione d'irregolarità, al fine di usufruire della riduzione della sanzione, attesa l'autonomia del procedimento di riscossione coattiva da quello introdotto dalla richiesta di provvedere in autotutela*».

Né può essere invocato – hanno proseguito i giudici di vertice – il principio del **legittimo affidamento**, in quanto la sollecitazione del **potere di autotutela**, che è discrezionale, non è affatto idonea ad ingenerare nel contribuente il **legittimo affidamento** in una risposta, tantomeno in senso favorevole, a nulla rilevando a tal fine la soggettiva convinzione del contribuente medesimo nella **fondatezza delle proprie rimostranze**, e neppure la oggettiva fondatezza delle stesse.

In linea di principio, dunque, nel caso in cui il contribuente si attivi presso gli uffici competenti per fornire chiarimenti volti a dimostrare l'infondatezza della pretesa finanziaria **non si realizza alcuna sospensione del termine di trenta giorni**, che **decorre dal ricevimento della comunicazione d'irregolarità**.

Interpretazione, quest'ultima, che incontra un solo **limite** nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, **ridetermini in sede di autotutela l'importo delle somme dovute**, sicchè decorre un **nuovo termine dalla relativa comunicazione**.

I giudici di legittimità hanno poi rilevato che la mancata risposta dell'Amministrazione all'istanza presentata in autotutela non costituirebbe nemmeno violazione del **principio di collaborazione e buona fede** sancito dall'[articolo 10 L. 212/2000](#).

Nel caso di specie, peraltro, la Suprema Corte ha evidenziato che la proposizione della relativa istanza di autotutela da parte del contribuente è avvenuta **solo due giorni prima della scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità**, il che – ragionevolmente – non consentiva in ogni caso di confidare in una risposta dell'Amministrazione entro un termine utile per usufruire della riduzione della sanzione.

In definitiva, è possibile affermare – in linea con le conclusioni della [circolare AdE 77/E/2001](#) – che la **mancata risposta** dell'Amministrazione ad una istanza presentata in **autotutela** dal contribuente non incide sui termini di legge ex [articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#) in ragione dell'**autonomia** del procedimento di **riscossione coattiva** da quello introdotto dalla richiesta di provvedere in autotutela, fatta **eccezione** per l'ipotesi in cui siano rideterminato in sede di autotutela l'importo delle somme dovute, nel qual caso decorrerà un nuovo termine dalla relativa comunicazione.